

N. 00514/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 10475/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 10475 del 2009, proposto dai signori:

Leonardo Liuzzi e Antonietta Orlando, rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Di Pierri, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Digione, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, Direzione Didattica Statale 2° Circolo "Giovanni Paolo Ii", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la propria sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. della BASILICATA –

POTENZA - SEZIONE I n. 00401/2009 del 19.11.2009, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE INSEGNANTE DI SOSTEGNO.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Provinciale di Matera e di Direzione Didattica Statale 2° Circolo "Giovanni Paolo II";

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Di Pierri;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che l'art. 2, comma 413, della legge 24.12.2007, n. 244 – nello stabilire un rapporto medio, a livello nazionale, fra insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate”;
Ritenuto altresì che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente specificate nella documentazione clinica in atti, alle cui conclusioni dovranno prioritariamente ispirarsi i

provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10475/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado, ai fini dell'adozione di misure idonee ad assicurare il sostegno scolastico richiesto, in termini conformi ai principi specificati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero
10475/2009) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n.
642.

Roma

IL DIRIGENTE